

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzioni in Commissione:*

La VIII Commissione,

premessò che:

la direttiva per l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 11 dicembre 2000 n. 365 pur rispondendo alle necessità di riconoscere ai cittadini ed alle attività produttive, le provvidenze necessarie al rientro ed alla ripresa economica successivamente agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 può determinare ritardi nelle interpretazioni delle diverse fattispecie nel caso di certificazione del danno sia attraverso le autocertificazioni o che attraverso perizie asseverate:

impegna il Governo

ad assumere in tempi congrui i necessari provvedimenti per:

ricomprendere le eventuali spese di smaltimento e riparazione o sostituzione dei beni mobili o beni mobili registrati;

affinché venga specificato nel punto 1.3 lettera *c*) che in detta ipotesi rientrino anche i proprietari non residenti, ma domiciliati nell'unità immobiliare danneggiata;

affinché venga chiarito alla lettera *e*) che anche per le parti comuni condominiali il contributo è del 100 per cento quando trattasi di condominio bi-alluvionato ove sia almeno una unità abitativa destinata ad abitazione principale (prima casa);

affinché venga coordinato il risarcimento dei beni mobili alla lettera *f*) con l'ordinanza 3090 non essendo prevista una percentuale di corresponsione dell'acconto in rapporto ai danni subiti, essendo il contributo determinato in base al nucleo familiare;

a chiarire che il contributo forfettario di lire 6.000.000 e il vano catastale è fisso e non soggetto ad ulteriori abbattimenti;

a riconfermare che per i beni mobili registrati le modalità per la liquidazione siano quelle applicative dell'ordinanza n. 3090;

affinché venga interpretato correttamente l'individuazione di « atti probatori » relativamente al valore dei beni mobili distrutti o gravemente danneggiati;

affinché alla lettera *g*) venga, considerando analogamente a quanto previsto per le attività produttive, anche per i privati la possibilità di autocertificare il passaggio di proprietà per successione ereditaria dell'immobile bi-alluvionato;

affinché venga chiarita l'ammissibilità al risarcimento per i soggetti divenuti proprietari di immobili bi-alluvionati, successivamente al 1994 evitando che venga esclusa l'ipotesi dei proprietari che in occasione dell'alluvione 1994 presentarono denunce dei danni rinunciando successivamente al rimborso;

affinché venga previsto al punto 1.4 di integrare nei 90 giorni successivi la domanda di contributo con la perizia asseverata e sia chiarito in riferimento ai beni mobili che il contributo forfettario, in assenza di documentazione e anche l'eventuale contributo sui danni documentati non sia subordinato alla certificazione dell'acquisto, del riacquisto o della ripartizione del bene.

(7-01038)

« Galdelli, Muzio ».

La IX Commissione,

premessò che:

per effetto degli ultimi accordi bilaterali tra l'Italia e la Svizzera e degli accordi internazionali tra Unione europea e lo stesso paese, la Confederazione Elvetica ha regolamentato l'accesso ed il transito sul proprio territorio degli automezzi pesanti consentendo loro l'aumento di portata a pieno carico da 28 a 40 tonnellate;

per il controllo e l'applicazione di questo regolamento il paese elvetico ha reso obbligatorio il pagamento del pedaggio di transito trasformando la vecchia tassa di entrata fissa e distinta per classi di portata per assale del veicolo, in tassa proporzionale al peso, classe del veicolo e misura chilometrica effettivamente percorsa sul territorio svizzero. Per mettere in pratica questo ordinamento si è disposta la possibilità di utilizzare una scheda stradale prepagata oppure un dispositivo elettronico montato a bordo del veicolo tipo telepass;

in entrambi i casi, ossia la scheda prepagata o il sistema automatico tipo telepass, devono essere garantiti mediante fidejussione bancaria stipulata con banca svizzera o banca presente in Svizzera;

questo metodo, oltre a comportare un onere contabile per le aziende che devono sottoporvisi, difficilmente coniugabile con le normative locali e fiscali in vigore nel nostro paese, comporta un'illecita esportazione di valuta, dato che a causa della non percorribilità del Traforo del Monte Bianco sino a tutto il 2001 dichiarata dai Ministri dei trasporti italiano e francese recentemente, parecchi trasportatori che effettuano abitualmente la tratta Nord Europa-Italia e viceversa utilizzano il territorio svizzero ed austriaco per effettuare i trasporti di merce da e verso il nord Europa e che ambedue questi paesi concedono il passaggio contingentato;

il nostro paese nel piano generale dei trasporti approvato recentemente impegna ingenti somme e mette a disposizione il proprio territorio al fine di realizzare le migliori comunicazioni all'interno del sistema europeo penalizzando soprattutto i territori del nord del paese con la realizzazione del corridoio 5;

impegna il Governo:

a legiferare in modo tale che le imprese interessate possano operare in tutta legalità e senza ostacoli burocratici sul territorio elvetico;

ad intervenire, anche legislativamente, affinché il nostro paese venga messo nella condizione di poter essere conglobato nel sistema trasporti europeo anziché essere penalizzato come si sta avvenendo.

(7-01037)

« Ciapusi ».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro della funzione pubblica, per sapere — premesso che:

il 19 dicembre 2000 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha firmato un decreto contenente il regolamento di modifica degli assetti organizzativi dei dipartimenti centrali del ministero, regolamento che, per la parte che segnatamente riguarda il Servizio della programmazione negoziata del dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, comporta una radicale redistribuzione delle competenze tra gli uffici operativi dello stesso, modificando la ripartizione precedentemente fissata dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1998;

tale redistribuzione — che prevede in particolare l'accorpamento delle competenze in materia di patti territoriali in un unico ufficio — implica una ristrutturazione del Servizio stesso, con revisione delle dotazioni organiche dei diversi uffici, riassegnazione di pratiche e archivi, nonché riformulazione degli incarichi e dei contratti dei dirigenti di seconda fascia che erano stati firmati poche settimane prima;